

**PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI**

## REGIONE UMBRIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rende noto il seguente

**Calendario venatorio per la stagione 2011/2012.**

L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2011/2012 È CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

## A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.

1) a) **il giorno 4 settembre 2011 esclusivamente da appostamento alle seguenti specie:** TORTORA - MERLO - CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA;

b) **dal 18 settembre al 29 dicembre 2011 alle seguenti specie:** TORTORA - MERLO;

c) **dal 18 settembre 2011 al 29 gennaio 2012 alle seguenti specie:** CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA;

2) **dal 18 settembre al 31 dicembre 2011** alle seguenti specie: ALLODOLA - CONIGLIO SELVATICO - FAGIANO - QUAGLIA - STARNA - PERNICE ROSSA - SILVILAGO;

3) **dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012** alle seguenti specie: ALZAVOLA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - COLOMBACCIO - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;

4) **dal 18 settembre al 14 dicembre 2011** alla specie: LEPRE;

5) **il 18, 24 e 25 settembre e dall'8 ottobre al 31 dicembre 2011** alla specie CINGHIALE nelle forme consentite; le Province, possono posticipare dall'8 ottobre la data dell'esercizio venatorio alla specie cinghiale, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della legge numero 157/1992; la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica;

6) le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO - CAPRIOLO - CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, **dal 1 agosto al 31 ottobre 2011 e dal 1 gennaio al 29 febbraio 2012**, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve;

7) nelle aziende faunistiche venatorie il prelievo delle specie autorizzate, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5) e 6), effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle amministrazioni provinciali, inizia il **18 settembre 2011** e termina il **31 dicembre 2011**, con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al **30 gennaio 2012**. Nelle aziende agri turistiche venatorie il prelievo delle specie autorizzate è consentito il giorno **4 settembre** e dal **18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012**.

## B) DIVIETI.

1) È vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.

2) È vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.

4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il **1 gennaio ed il 30 gennaio 2012** la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nel periodo **1 gennaio - 30 gennaio 2012** la caccia alla beccaccia ed agli acquatici (di cui al punto 3 della lett. A), in forma vagante, è consentita solamente con l'ausilio del cane all'interno di superfici boscate ed in prossimità dei corpi idrici. Il prelievo alla beccaccia è sospeso se le temperature medie delle due giornate precedenti si mantengono al di sotto allo zero termico. L'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 5.

5) Per la stagione venatoria 2011/2012 è vietata la caccia alla starna nei territori delimitati dai seguenti confini:

## ZONA CITTÀ DI CASTELLO

confine regionale dalla S.P.199 (Spinabeto) verso est fino a confine comune di Pietralunga (Monte Gragnano); strada per Gragnano, C. Palazzo fino al Torrente Soara; Torrente Soara fino al bivio di Ronchi; confine della AATV Perrubbio fino al Torrente Carpina; Torrente Carpina verso sud fino a Caibaciolfi-Casacce; s.p. 201 fino alla s.r. 3 bis tiberina; Villa Pacciarini, s.p. 104 fino a Nestore; S.P.105 da Nestore fino al confine regionale; confine regionale verso nord fino alla s.r. 221;

s.r. 221 fino al secondo bivio per Pistrino; strada per Pistrino, bivio s.p. 100 per selci fino al Fiume Tevere; Fiume Tevere fino al confine regionale; confine regionale fino alla strada S. Giustino-Sansepolcro; s.c. S.Giustino, bivio s.p. 200 per Celalba, Renzetti fino a Parnacciano; da Parnacciano s.p. 199 fino al confine regionale.

## ZONA GUBBIO

confine regionale dal Fiume Certano (s.p. 201) verso sud fino a s.r. 452 Contessa; s.r. 452 fino a bivio C. Montalbano; strada C. Montalbano, Fosso della Ganga, confine ovest e sud AATV La Cima, C. il Poggetto, Troppola bassa; s.r. 298 fino a bivio per Fugnano; strada per Fugnano fino al Fosso Valdile; Fosso Valdile fino alla confluenza nel Fiume Chiascio; Fiume Chiascio fino a C. Pian di Loto-Biscina; strada Biscina, C.se Bellugello, fino a immissione s.r. 298; S.R.298 fino a Belvedere;

strada Belvedere, Molino di Galgata, Febino, Casano-

va, C. Fontanella, i Camperi, confine AATV Montefiore fino al Torrente Resina; Torrente Rasina fino al confine comunale di Gubbio; Confine comunale Gubbio fino a Torrente Mussino; Torrente Mussino verso ovest fino a E45; E45 dir. Nord fino a s.s. 219; s.s. 219 Pian d'Assino fino a bivio s.p. 203 per Civitella Ranieri; Confine comunale di Gubbio (strada di crinale) fino a s.p. 204 (C.ma S. Anna); s.p. 204 fino a bivio C.se S. Benedetto Vecchio; strada C.se S. Benedetto Vecchio, confine Oasi di Varrea fino a P.so del Cardinale; P.so del Cardinale, F.so il Fiuminaccio, Fiume Certano fino al confine regionale.

#### C) GIORNI DI CACCIA.

Nel mese di settembre la caccia è consentita i giorni: domenica 4, domenica 18, mercoledì 21, sabato 24, domenica 25, mercoledì 28; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Nel periodo compreso tra il **1 ottobre ed il 30 novembre 2011** la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg. aggiuntive (1 ott.-30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.

#### D) GIORNATA VENATORIA.

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:

- il 4 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
- dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 16 ottobre al 29 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
- dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
- dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;

Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
- la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

#### E) CARNIERE.

Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:

- 1) FAGIANO - STARNA - PERNICE ROSSA - LE-

PRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;

2) QUAGLIA: 10 capi;

3) TORDO - MERLO - CESENA e ALLODOLA: 20 capi complessivamente;

4) ALZAVOLA - CANAPIGLIA - CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA - PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO - PAVONCELLA - COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;

5) BECCACCIA: 3 capi;

6) TORTORA: 10 capi; il giorno 4 settembre il numero massimo di capi prelevabili è di 5.

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

#### F) APPOSTAMENTI.

Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:

1) gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:

- oasi di protezione;
- zone di ripopolamento e cattura;
- centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.

Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.

2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.

3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.

4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'eser-

cizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.

6) Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l'obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per l'allestimento dell'appostamento. Nell'allestimento dell'appostamento è consentita l'apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.

7) È proibita la caccia in botte.

8) Il giorno 4 settembre l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall'orario di caccia di cui al punto D e l'appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela o equivalenti. A chi viola la presente disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 1, lett. nn) della legge regionale 14/1994.

9) È assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

#### G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.

È vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco in calce al presente Calendario venatorio.

Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:

- è vietata l'attività venatoria il giorno 4 settembre;
- è vietata l'attività di addestramento cani prima del 1 settembre;

- nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;

- nei mesi di gennaio è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;

- nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;

- è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*).

#### H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività venatoria che avviene con il caricamento dell'arma, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 della lettera E); i capi appartenenti alle specie di cui al punto 1 della lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento.

**Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo.**

Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Provincia o dall'associazione, che ne attesta l'avvenuta riconsegna.

#### I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito **dal 15 al 28 agosto 2011 e dal 5 al 12 settembre 2011**, dall'alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, ai cacciatori iscritti o titolari di appostamento fisso in un A.T.C. umbro; le Amministrazioni provinciali per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.

#### L) CONTROLLO DELLE SPECIE.

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.

#### M) RESIDENZA VENATORIA.

1) Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.

2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dalla terza domenica di settembre.

3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1 ottobre.

4) La Regione, le Province e i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia possono stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).

5) Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre Province.

#### N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE.

È vietata l'attività venatoria nel territorio dei parchi

naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del Parco del Monte Cucco e del Parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.

Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.

#### ELENCO VALICHI MONTANI

**Provincia di Perugia:** Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.

**Provincia di Terni:** Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.

Perugia, lì 11 luglio 2011

CATIUSCIA MARINI

#### COMUNE DI VALTOPINA

**Pubblicazione estratto della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19 aprile 2011 "Modifica Regolamento Edilizio Comunale per adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 18 novembre 2008, n. 17, art. 20 - determinazioni".**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento Edilizio, in recepimento dei contenuti della L.R. n. 17 del 18 novembre 2008, introducendo i seguenti articoli:

Art. 58

#### *Recupero dell'acqua piovana*

L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della L.R. 24 febbraio 2006 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della L.R. 23 dicembre 2004, n. 33).

L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
- b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;

c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;

d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi.

Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati e adeguati alla disposizioni della L.R. n. 17/29008, è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

Art. 59

#### *Permeabilità dei suoli*

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui alla L.R. n. 17/2008, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui alla L.R. n. 17/2008, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.

Art. 60

#### *Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio, intero articolo*

La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tu-